



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Paolo Vincenzo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>84</b>	<b>14/10/2024</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

Oggetto:

***L.R. 54/85: Fissazione criteri di coltivazione e invito a presentare il progetto di gestione produttiva del comparto estrattivo "C12BN\_01", del gruppo merceologico "Calcare" - Litotipo "calcare da calce", nel Comune di Durazzano (BN), alla localita' Fossa delle Nevi.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

U.O.D. 50-18-04 GENIO CIVILE DI BENEVENTO  
IL DIRIGENTE

VISTO:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e ss.mm.ii. "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno", testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1977 n. 382" che rende effettivo il trasferimento alla Regione Campania le competenze di ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 28 Febbraio 1967 che stabilisce che "la funzione economica-sociale della cave, secondo la valutazione fattane dall'ordinamento giuridico, si differenzia solo quantitativamente da quella che svolgono le miniere; e l'attribuzione al proprietario del fondo di un diritto sulla cava che vi esista, fino a quando l'interesse della produzione cui essa specificatamente serve non ne renda opportuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensità del vantaggio generale che le cave possono rendere, secondo la loro natura, essendosi ritenuta sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua l'assegnazione di un limite al diritto del proprietario";
- la Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54, «Coltivazione di cave e torbiere»;
- il Piano Regolatore Attività Estrattive (PRAE), approvato con ordinanza del commissario ad acta n. 11 del 07/06/2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, che è strumento di pianificazione e regolamento tecnico attuativo della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii..

PREMESSO che:

- a. il PRAE persegue, tra le sue finalità [art.1, com. 2 lett. a), delle N.d.A], la "*...regolazione dell'attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province ..*", nonché lo "*... sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate...*", costituenti i comparti estrattivi come definiti all'art.21 delle N.d.A del PRAE;
- b. con Deliberazione n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011), la Giunta Regionale della Campania ha approvato, ai sensi dell'art. 10, c. 6, e dell'art. 5, c. 1, delle N.d.A. del PRAE, le "Norme Specifiche Tecniche sulle capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania";
- c. con Deliberazione di G.R. n. 562 del 29/10/2011 di aggiornamento delle N. di A. del PRAE, è stato specificato che, nell'ambito del fabbisogno di calcare della provincia di Benevento, è riservata al calcare da calce una quota di 213.333 t/a;
- d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 21/12/2012 (in B.U.R.C. n. 4 del 21/01/2013), è stata approvata la delimitazione della nuova area suscettibile di nuova estrazione C12BN e del comparto estrattivo C12BN\_01 nel Comune di Durazzano – gruppo merceologico calcare – litotipo calcare da calce;
- e. il comparto estrattivo C12BN\_01 è stato legittimato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2197/2015 che ha rigettato l'impugnativa del Comune di Durazzano avverso la delibera di Giunta Regionale 775/2012 di istituzione del comparto estrattivo.

Il giudice ha chiarito che:

1. l'istruttoria del Genio Civile e le indagini minerarie prodotte dalla ditta Moccia avevano evidenziato l'inidoneità dei comparti già perimetrati ad assolvere al soddisfacimento del fabbisogno di calcare da calce e la sostenibilità ambientale del comparto del Comune di Durazzano. Pertanto, era giustificata la perimetrazione di un nuovo comparto in area di riserva S33BN\_02;
2. il procedimento ha puntualmente rispettato, sia l'ordine di utilizzo delle cave stabilito dall'articolo 21, comma 1, sia l'obbligo da parte della Regione di approvare gli studi e i rilievi tecnici (articolo 21, comma 4).

Il giudice ha anche ricordato che "*Nell'ambito dell'istruttoria, si inseriva l'accertamento promosso dallo STAP foreste, all'esito del quale lo questo ufficio comunicava al Genio civile che le particelle interessate dal comparto S33BN 02, per un totale di metri quadrati 59.637, non possedevano le caratteristiche di cui alla definizione di bosco ai sensi della l. regionale n. 11 del 1996*".

- f. con Legge regionale 28 luglio 2017, n. 22 sono stati aggiornati sia la LR 54/85 che le Norme di Attuazione del PRAE. La parte di interesse degli aggiornamenti sono l'aggiunta del comma 1bis all'art. 2 della LR 54/85 (1bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni

con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informativi del piano medesimo, sentita la Commissione consiliare competente per materia. In sede di prima attuazione il PRAE è aggiornato entro il 31 dicembre 2017) e la modifica dell'art. 5 comma 1 delle N. d. A del PRAE (1. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informativi del piano medesimo);

- g. le nuove disposizioni non hanno previsto la decadenza del PRAE in assenza di un suo aggiornamento e, pertanto, anche se non è stato mai aggiornato, fino a luglio 2027 rimangono in vigore le prime-trazioni e previsioni approvate precedentemente;
- h. con sentenza n. 2921 del 30/05/2019 del TAR Campania è stata ritenuta illegittima la delibera di istituzione del Parco Urbano nella parte in cui includeva il comparto estrattivo e che, pertanto, non poteva applicarsi il divieto di cui all'art. 7 comma c-bis della L.R. 54/85;
- i. il Consiglio di Stato con sentenza n. 5482 del 21/09/2020 ha confermato quanto ritenuto dal TAR ed ha rigettato il ricorso dei Comuni di Durazzano e Santa Maria a Vico per la riforma della sentenza del TAR. Solo a seguito di quest'ultima sentenza era possibile avviare nuovamente le procedure di attivazione del comparto e cioè solo da settembre 2020;
- j. con nota acquisita al prot. reg. n. 459081 del 16/09/2021, il Comune di Durazzano ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09/08/2021 con la quale ha escluso il comparto dal perimetro del Parco Dea Diana Est Tifatino;
- k. con nota n. 357789 del 11/07/2022, la UOD 50.06.07, competente per il Parco Urbano, ha comunicato che "è stata predisposta una DGR di annullamento della DGR n. 154 del 19/04/2016" e che "non si ravvisano profili ostativi per quanto riguarda il comparto estrattivo la cui esistenza e validità non è in alcun modo scalfita dai giudizi amministrativi";
- l. allo stato, non risultano sul territorio provinciale cave di calcare – litotipo calcare da calce autorizzate alla coltivazione, né il PRAE ha previsto Aree Suscettibili di Nuova Estrazione per tale litotipo, e, pertanto, per la fattispecie in questione, non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 25 comma 7 delle N. di A. del PRAE per stabilire l'ordine prioritario e cronologico, trattandosi di unica area di poco maggiore a 5 Ha per la quale è stato individuato il litotipo calcare da calce;
- m. con D.D. n. 41 del 07/06/2024 (in BURC n. 44 del 17/07/2024), il dirigente del Genio Civile di Benevento, Presidio di Protezione, ha disposto, ai sensi dell'art. 25 commi 7 e 8 delle NN. di A. del PRAE, l'avvio della procedura di coltivazione del comparto C12BN\_01, ubicato nel Comune di Durazzano (BN), così come perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 21/12/2012 (in B.U.R.C. n. 4 del 21/01/2013);
- n. La società Moccia Irme spa, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 360529 del 22/07/2024, ha manifestato la volontà a richiedere l'autorizzazione nei termini previsti (entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURC);
- o. con D.D. n. 66 del 11/09/2024, nelle more della verifica delle autocertificazioni trasmesse con la manifestazione di volontà, relativamente al possesso dei requisiti di capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Regione Campania di cui alla D.G.R.C. n. 503 del 04/10/2011, questo Ufficio ha riconosciuto la società MOCCIA IRME S.P.A., con sede in Via Galileo Ferraris 101, 80142 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA 03522050636, legittimata alla coltivazione del comparto estrattivo C12BN\_01, ubicato nel comune di Durazzano, alla località Fossa delle Nevi, per la sua intera superficie, eventualmente ridotta con l'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto;
- p. Il comparto C12BN\_01, ubicato nel Comune di Durazzano (BN), perimetrato con D.G.R.C. n. 775 del 21/12/2012, è relativo al gruppo merceologico "Calcare" - Litotipo " calcare da calce " ed è caratterizzato dai seguenti dati tecnici salienti:

Superficie comparto (mq)	potenzialità ventennale (mc)	potenzialità ventennale (t) (*)	potenzialità annua (mc)	potenzialità annua (t) (*)
59'637	801'521,28	1'763'346.8	40'076.06	88'167.3

(\*) si assume il peso di volume del calcare pari a 2.2 t/m<sup>3</sup>.

- q. Il comparto interessa i fondi identificati dalle p.lle come di seguito rappresentate:

Comune	Foglio	Particella n.	Superficie catastale p.lla			Superficie compresa nel comparto		
			ha	are	ca	ha	are	ca
Durazzano	12	34	00	35	40	00	35	40
		98	00	32	60	00	32	60
		38	00	89	10	00	89	10
		99	00	26	60	00	26	60
		100	00	70	70	00	70	70
		39	00	00	57	00	00	57
		40	00	01	00	00	01	00
		41	00	03	70	00	03	70
		42	00	02	80	00	02	80
		48	00	54	50	00	54	50
		92	00	60	50	00	60	50
		35	00	03	70	00	03	70
		49	00	26	50	00	26	50
		50	00	15	90	00	15	90
		51	00	30	80	00	30	80
		52	00	23	30	00	23	30
		53	00	25	70	00	25	70
		54	00	30	10	00	30	10
		101	00	29	20	00	29	20
		47	00	13	70	00	13	70
		46	00	20	00	00	20	00
Superficie complessiva comparto						05	96	37

- r. il comma 12 del citato art. 25 dispone che “ .. entro il termine di 30 gg. dalla individuazione dei concessionari per la coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito del comparto, il competente dirigente regionale invita i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio nel comparto a riunirsi in consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.. entro il termine di 60 gg. e, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro lo stesso termine ..”;
- s. il comma 13 del richiamato art. 25 stabilisce che “... le autorizzazioni e le concessioni estrattive sono rilasciate, dal competente dirigente regionale, ai richiedenti l'autorizzazione e concessione, cui è stata riconosciuta legittimazione al rilascio .... a seguito della presentazione del progetto di coltivazione relativo alla singola cava...”;

**PRESO ATTO:**

- a. della relazione istruttoria prot. RI. n. 1355 del 09/10/2024 sottoscritta dal Responsabile della PO cave, geol. Alfredo Covino, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

**CONSIDERATO che:**

- a questo Ufficio, con D.D. n. 66 del 11/09/2024, nelle more della verifica delle autocertificazioni trasmesse con la manifestazione di volontà, relativamente al possesso dei requisiti di capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Regione Campania di cui alla D.G.R.C. n. 503 del 04/10/2011, ha riconosciuto la società MOCCIA IRME S.P.A., con sede in Via Galileo Ferraris 101, 80142 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA 03522050636, legittimata alla coltivazione del comparto estrattivo C12BN\_01, ubicato nel comune di Durazzano, alla località Fossa delle Nevi, per la sua intera superficie, eventualmente ridotta con l'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto;

**RITENUTO**

- a che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 25 commi 12 delle NN. di A. del PRAE, alla fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C12BN\_01, ubicato nel comune di Durazzano, alla località Fossa delle Nevi, per la sua intera superficie e ad invitare i concessionari e legittimati alla coltivazione in

regime autorizzatorio a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro 60 giorni;

DATO ATTO che

- a con riferimento alla vigente disciplina sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. ed alla presente procedura, titolare e responsabile del trattamento dei dati è la "Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile"- Via Traiano n. 42 – 82100 Benevento – uod.501804@pec.regione.campania.it;
- b in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;
- c il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 ter, della L.R. 28 luglio 2017, n. 23, "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

VISTO:

- a il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- b il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- c la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54;
- d la L.R. 13 aprile 1995, n. 17;
- e il dlgs 96/99 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo, e successive modificazioni";
- f le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato all'approvazione del P.R.A.E. n. 11 del 07.06.2006 e n. 12 del 06.07.2006;
- g la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- h la Deliberazione di G.R. n. 323 del 07/03/2007;
- i la Deliberazione di G.R. n. 494 del 20/03/2009;
- j La delibera di G.R. n.463 del 25/03/2010;
- k la Deliberazione di G.R. n. 868 del 14.12.2010;
- l la Deliberazione di G.R. n. 503 del 04/10/2011;
- m La Deliberazione di Giunta Regionale n. 562 del 29.10.2011 di aggiornamento delle N. di A. del PRAE;
- n La Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 21/12/2012 (in B.U.R.C. n. 4 del 21/01/2013);
- o la L.R. 27 gennaio 2012, n. 1;
- p le Direttive n. 920948 del 17.11.2010, n. 102546 del 23.12.2010 e n. 561991 del 20.07.2012;
- q il D.D. n. 41 del 07/06/2024 (in BURC n. 44 del 17/07/2024);
- r il D.D. n. 66 del 11/09/2024;
- s la L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della PO cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

## DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato,

- a. di approvare l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C12BN\_01, ubicato nel comune di Durazzano (BN), alla località Fossa delle Nevi, sul fondo identificato dalle p.lle nn. 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 92, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 98, 99, 100 e 101 del f. 12 del NCT, costituenti un unico lotto, di superficie pari a 59'637 m<sup>2</sup>, in disponibilità della società **MOCCIA IRME S.P.A.**;
- b. che parte integrante del documento "Fissazione dei criteri di coltivazione" è l'allegato "Fissazione dei criteri per la redazione del Piano Gestione dei rifiuti dell'attività estrattiva (PGRE) – art. 5 D.lgs 117/2008";

c. di invitare la MOCCIA IRME S.P.A., con sede in Via Galileo Ferraris 101, 80142 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA 03522050636, legittimata, nelle more della verifica delle autocertificazioni di cui alla n. 503 del 04/10/2011, alla coltivazione del comparto estrattivo C12BN\_01, ubicato nel comune di Durazzano, alla località Fossa delle Nevi, per la sua intera superficie, eventualmente ridotta con l'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto;

### **DISPONE**

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - 1.1. in via telematica, a norma di procedura;
    - 1.1.1. Alla Direzione Generale 50 18 00 per i LL.PP. e la Protezione Civile.
    - 1.1.2. Allo Staff 50 18 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti.
    - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta (U.D.C.P. 40 03) per l'archiviazione;
    - 1.1.4. Al BURC per la pubblicazione nella sezione "Parte Prima - Atti della Regione" – "Avvisi";
    - 1.1.5. sul portale web istituzionale della Regione Campania, all'indirizzo <http://www.regione.campania.it>, nella sezione "Enti Locali" – "Magazine Enti Locali";
    - 1.1.6. Alla UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali, UOD 50 07 11;
  - 1.2. in via telematica, a mezzo p.e.c.:
    - al Comune di Durazzano (BN), dove ricade il comparto, per competenza o conoscenza o norma e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi.;
    - ala Provincia di Benevento per competenza o conoscenza o norma;
    - alla Società MOCCIA IRME S.P.A., con sede in Via Galileo Ferraris 101, 80142 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA 03522050636, pec [MOCCIAIRMESPA@POSTECERT.IT](mailto:MOCCIAIRMESPA@POSTECERT.IT) per notifica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Vincenzo Paolo



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. 50-18-04  
**Genio Civile di Benevento**  
Presidio di Protezione Civile

L.R. 13 Dicembre 1985 n° 54 e ss.mm.ii.- PRAE

**Società MOCCIA IRME S.P.A.**

**Procedura per la coltivazione del comparto C12BN\_01 nel comune di Durazzano (BN) art. 25 c. 11 NN.AA. PRAE.**

**Fissazione dei criteri per la coltivazione e recupero ambientale del comparto estrattivo C12BN\_01 nel comune di Durazzano (BN), art. 25 c. 11 NN.AA. PRAE, del gruppo merceologico "Calcare da Calce" - Litoipo "Calcare".**

**Premesse**

Il comparto C12BN\_01, ubicato nel Comune di Durazzano (BN), perimetrato con D.G.R.C. n. 775 del 21/12/2012, è relativo al gruppo merceologico "Calcare" - Litoipo "calcare da calce" ed è caratterizzato dai seguenti dati tecnici salienti:

Superficie comparto (mq)	potenzialità ventennale (mc)	potenzialità ventennale (t) (*)	potenzialità annua (mc)	potenzialità annua (t) (*)
59'637	801'521,28	1'763'346.8	40'076.06	88'167.3

(\*) si assume il peso di volume del calcare pari a 2.2 t/m<sup>3</sup>.

Interessa i fondi identificati dalle p.lle come di seguito rappresentate:

Comune	Foglio	Particella n.	Superficie catastale p.lla			Superficie compresa nel comparto		
			ha	are	ca	ha	are	ca
Durazzano	12	34	00	35	40	00	35	40
		98	00	32	60	00	32	60
		38	00	89	10	00	89	10
		99	00	26	60	00	26	60
		100	00	70	70	00	70	70
		39	00	00	57	00	00	57
		40	00	01	00	00	01	00
		41	00	03	70	00	03	70
		42	00	02	80	00	02	80
		48	00	54	50	00	54	50
		92	00	60	50	00	60	50
		35	00	03	70	00	03	70

		49	00	26	50	00	26	50	
		50	00	15	90	00	15	90	
		51	00	30	80	00	30	80	
		52	00	23	30	00	23	30	
		53	00	25	70	00	25	70	
		54	00	30	10	00	30	10	
		101	00	29	20	00	29	20	
		47	00	13	70	00	13	70	
		46	00	20	00	00	20	00	
Superficie complessiva comparto							05	96	37

### **Criteri di Coltivazione e fabbisogno provinciale .**

Poiché il comma 12 dell'art. 25 dispone che “ .. ..... *il competente dirigente regionale invita i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio ..... **previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione ..**” , occorre definire quali sono i predetti criteri.*

I criteri da tenere presenti nella redazione del progetto di coltivazione devono assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale e devono garantire il buon governo dei giacimenti minerari. Inoltre, devono permettere di soddisfare il fabbisogno provinciale di Calcare da Calce.

Questo Fabbisogno, con Deliberazione di G.R. n. 562 del 29.10.2011 di aggiornamento delle N. di A. del PRAE, è stato determinato per la provincia di Benevento in 213.333 t/a.

### **1. Identificazione e delimitazione della cava**

- 1.1. Al fine dell'identificazione della cava, in corrispondenza di ogni accesso, dovrà essere posto, in modo ben visibile, anche da lontano, un cartello contenente i seguenti dati:
  - 1.1.1. denominazione della cava, estremi autorizzazione o concessione e sua scadenza;
  - 1.1.2. estremi di riferimento della pianificazione PRAE ove insiste la cava;
  - 1.1.3. proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
  - 1.1.4. ditta e/o Società esercente;
  - 1.1.5. tipo di materiale estratto;
  - 1.1.6. direttore responsabile di cava, responsabile della sicurezza, sorvegliante;
  - 1.1.7. rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché dei luoghi in cui vengono stazionate le macchine e le attrezzature;
  - 1.1.8. rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
  - 1.1.9. organo di vigilanza.
- 1.2. Prima di dare inizio all'attività estrattiva, il destinatario dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva deve attuare, a sue spese, gli adempimenti di seguito elencati, oltre quelli ulteriori eventualmente indicati nel titolo legittimante l'attività estrattiva:
  - 1.2.1. perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo piano altimetrico, mediante posizionamento di capisaldi e punti quotati con picchetti metallici inamovibili e riferiti a punti fissi posti all'interno e lungo il perimetro dell'area coltivabile autorizzata o concessa. I punti fissi inamovibili devono essere numerati, facilmente individuati sulla carta topografica della zona, sul progetto di coltivazione e recupero ambientale e sul terreno in modo che da ognuno di essi si possa vedere il precedente e il successivo. Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento devono essere riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione e sulle planimetrie e sezioni da fornirsi a corredo dei rapporti annuali discendenti dagli obblighi di convenzione.
  - 1.2.2. perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00



muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;

1.2.3. apposizione segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva, posta lungo la recinzione ad intervalli non superiore a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedente e successivo.

1.3. L'esercente l'attività estrattiva autorizzata deve mantenere in perfetta efficienza tutte le opere, durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione.

1.4. Raggiunta la quota minima di escavazione, prevista dal progetto, l'esercente dovrà ivi porre un caposaldo inamovibile di controllo, da mantenersi fino al termine delle opere di recupero.

## **2. Distanze di rispetto e azioni generali di tutela**

1.5. Le distanze di rispetto tra i nuovi scavi a cielo aperto sono stabilite in metri 500 dal perimetro del centro abitato come definito dall'art. 3 comma 1.8 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., ovvero entro la stessa distanza dai nuclei abitati.

1.6. Le distanze minime tra gli scavi e le opere e/o infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono stabilite in metri 50,00.

1.7. per effettuare scavi a distanza inferiore a 100 m dalle acque pubbliche, ai sensi del R.D. N° 523 del 25 Luglio 1904, deve essere richiesto il parere all'autorità competente (art. 97 comma c- non si possono eseguire «dissodamenti» dei terreni boscati o cespugliati a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie (**non** di piena ordinaria), cioè dal normale alveo attivo del corso d'acqua che è facilmente individuabile sul terreno.).

1.8. Sono vietati gli scavi a distanza inferiore a 10 m dalle acque pubbliche (art. 96 leff f del R.D. 523/1904).

1.9. in tema di escavazioni non provvisorie va rispettato art 891 del Codice Civile. La Corte di Cassazione ha affermato in diverse sentenze che «nell'ipotesi di cave e di distanze dalle medesime dai fondi si applicano anzitutto le disposizioni dell'art. 891 Codice Civile richiamabili non solo in tema di fossi e canali, ma anche in tema di escavazioni, di carattere non provvisorio, di qualsiasi specie e qualunque sia il materiale estratto».

1.10. Le distanze vanno misurate in orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

1.11. Devono essere, inoltre, rispettate le distanze stabilite dall'autorità competente alla tutela dei beni di interesse storico, architettonico e archeologico vincolati.

1.12. se nel corso dei lavori di scavo, si rinvencono reperti di interesse archeologico, storico o artistico, l'esercente di cava e/o direttore responsabile di cava, nel sospendere i lavori nell'area oggetto del ritrovamento, deve dare immediata comunicazione alla Soprintendenza archeologica e al competente dirigente regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali. In caso di mancata comunicazione, il competente dirigente regionale sospende ogni attività di coltivazione.

1.13. Salvo ogni ulteriore diversa disposizione, al fine della tutela delle acque sotterranee e superficiali, sono altresì dettate le seguenti prescrizioni:

1.13.1. gli scavi devono essere mantenuti ad una quota superiore di almeno 1,00 metro dal livello massimo della falda in modo da garantire l'esclusione di qualsiasi interferenza dei lavori estrattivi con essa;

1.13.2. se dovesse, inavvertitamente, essere raggiunta la quota di cui al punto 1.13.1., la ditta deve darne comunicazione entro 48 ore al competente Ufficio regionale, sospendendo l'escavazione e presentando una variante al progetto approvato che preveda il ripristino del franco di garanzia di cui al precedente punto a. mediante tamponamento della falda stessa, utilizzando lo stesso materiale estratto fino al ripristino delle quote prestabilite;

1.13.3. la ditta autorizzata è tenuta, su eventuale richiesta del Dirigente del competente Ufficio regionale, ad installare, con spese a suo carico, un adeguato numero di piezometri per il controllo delle quote di sicurezza di cui al precedente punto 2.7.1;

1.13.4. prima e durante la coltivazione devono essere eseguite, con cadenza semestrale, campionature ed analisi periodiche delle acque di cava, rinvenibili nei bacini formati a seguito delle escavazioni.

1.14. L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di

- coltivazione, collegata con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.
- 1.15. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione e sistemazione ambientale.
  - 1.16. Quando la morfologia dei luoghi non consente l'esecuzione degli interventi di cui ai commi che precedono, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradino più elevato del fronte di cava.
  - 1.17. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento.
  - 1.18. Le dimensioni dei fossi di guardia devono essere proporzionali al flusso derivante dal regime idrico delle acque, definito per la superficie esterna al perimetro di cava e commisurate ai valori più elevati delle precipitazioni meteoriche degli ultimi 50 anni.
  - 1.19. Bisognerà che i fossi di guardia siano verificati anche nei confronti dell'erosione che andrà ridotta con opportune opere, soprattutto all'imbocco del canale naturale ricettore.
  - 1.20. La rete di fossi di guardia deve essere mantenuta in perfetta efficienza per tutto il periodo dell'attività estrattiva e fino al recupero completo della zona oggetto di estrazione.
  - 1.21. Prima dell'inizio dello sfruttamento del giacimento, il titolare dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è obbligato ad adottare idonee misure per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo dell'area destinata all'attività estrattiva ed evitare la ricaduta delle polveri, in relazione allo specifico progetto di coltivazione proposto. Comunque, per la finalità indicata, il titolare dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è obbligato a realizzare:
    - 1.21.1. barriere di terra con copertura vegetale ottenute usando il materiale inerte non idoneo e il terreno vegetale precedentemente accantonato, sempre nel rispetto della vigente disciplina di tutela ambientale;
    - 1.21.2. schermature dell'area di cava mediante specie arboree sempre verdi adeguate a fungere da schermo filtrante delle polveri e da schermo contro vento.
  - 1.22. Allo scopo di evitare aree di intrusione visiva o coni di visuale prodotte dalla cava, per effetto anche del recupero, è fatto obbligo all'esercente, di presentare nel progetto, oltre alla documentazione di rito, uno studio e un'indagine dettagliati volti a prevenire qualunque impatto percettivo.
  - 1.23. Sono a tutela dall'impatto visivo o percettivo e, pertanto, oggetto di valutazione la presenza di:
    - 1.23.1. ville parchi e giardini;
    - 1.23.2. centri abitati;
    - 1.23.3. viabilità primaria e tracciati ferroviari;
    - 1.23.4. siti dedicati al culto quali abbazie, conventi, ecc..
  - 1.24. Per il transito dei mezzi pesanti devono essere adottate misure tese:
    - 1.24.1. alla riduzione della movimentazione dei materiali estratti;
    - 1.24.2. all'adeguamento della rete viaria e alla regolamentazione del traffico;
    - 1.24.3. alla depolverizzazione del manto stradale e dei mezzi di trasporto.
  - 1.25. Gli accessi carrai alle zone di attività estrattiva, agli impianti di lavorazione e a tutte le pertinenze realizzate nel perimetro della cava devono avere dimensioni adeguate e devono essere corredati dalla necessaria segnaletica stradale.
  - 1.26. L'esercente l'attività estrattiva deve provvedere, su disposizione dell'organo di vigilanza e previa autorizzazione delle autorità competenti, all'esecuzione, a sua cura e spese, di un manto bituminoso sulla strada di accesso alla cava dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 metri calcolato dallo svincolo. Tale lunghezza può essere ridotta se sono previste altre misure di abbattimento dei fanghi e delle polveri prodotte dal trasporto di materiali e/o quando per situazioni logistiche e/o ampiezza della cava ciò sia disposto dall'organo di controllo. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente. In ogni caso devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.
  - 1.27. L'inumidimento delle strade interne e dei piazzali deve essere regolato in maniera tale da non determinare il trasporto del fango da parte dei mezzi lungo le strade pubbliche esterne

alla cava.

- 1.28. L'esercente l'attività estrattiva concorderà con il Comune, ove sussistano le condizioni, percorsi ed orari di transito degli automezzi dediti al trasporto di materiale al fine di evitare l'attraversamento di centri urbani e, comunque, di limitare il disturbo dei nuclei abitati. Il relativo piano di viabilità sarà progettato e realizzato, previa approvazione, a cura e spese dello stesso esercente.
- 1.29. Allo scopo di minimizzare tutti gli impatti, il progetto terrà conto:
  - 1.29.1. della tipologia dei materiali estratti;
  - 1.29.2. delle caratteristiche intrinseche di impianti, macchinari ed attrezzature;
  - 1.29.3. della capacità produttiva degli impianti;
  - 1.29.4. dell'organizzazione interna del cantiere estrattivo;
  - 1.29.5. della vicinanza di abitazioni isolate non di proprietà, da nuclei o centri abitati;
  - 1.29.6. delle caratteristiche della rete viaria interessata dalla movimentazione dei materiali estratti o lavorati.
- 1.30. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 117, per ridurre al minimo il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Il PGRE dovrà essere redatto come da allegato alle presenti.
- 1.31. Il reinserimento delle acque di lavaggio di materiali inerti in laghi di cava, o in altre acque pubbliche, non rientra nell'applicazione del decreto n. 117/2008; l'autorizzazione in merito rimane pertanto a procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 1.32. Eventuale materiale di scarto, incluso il «cappellaccio» non considerabile terreno vegetale, di norma deve essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi qualora non sia necessario alle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale.
- 1.33. Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva.
- 1.34. La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture ed alla vegetazione. Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze, per essere ricollocato nell'area di cava a seguito della coltivazione. Nell'atto d'autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 3 m d'altezza. Periodicamente va verificata la stabilità dei suddetti cumuli.
- 1.35. Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri. È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

### **3. Criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il recupero ambientale**

- 1.36. La progettazione deve tenere conto della ricomposizione ambientale su cui deve fondarsi l'impianto progettuale.
- 1.37. Le tecniche di coltivazione devono essere poste in relazione al contesto territoriale ed ambientale e alle oggettive condizioni morfologiche dei luoghi, in modo da stabilire quale criterio generale di coltivazione quello del ripristino delle forme e delle caratteristiche del territorio il più vicino possibile alla situazione preesistente l'intervento di cava, salvaguardando gli obiettivi del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
- 1.38. una volta realizzato un adeguato piazzale per assicurare la sicurezza delle maestranze, la viabilità interna e la movimentazione dei mezzi meccanici, la coltivazione deve svilupparsi dal perimetro dell'area autorizzata o concessa, dall'alto verso il basso, con le tecniche e le metodologie di utilizzazione più consone al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto approvato;
- 1.39. La coltivazione non può prescindere da un'articolazione dell'attività estrattiva per fasi successive con contestuale ricomposizione ambientale dei lotti esauriti.
- 1.40. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti, con intervalli temporali riferiti a ciascun

lotto non superiori ai 12 mesi. L'avvio della coltivazione del terzo lotto, nella sequenza, è subordinato al completo recupero del primo lotto e ad una espressa autorizzazione dell'autorità preposta al controllo.

- 1.41. Ogni lotto dovrà produrre massimo **40'076.06 m<sup>3</sup>** di calcare da calce utile.
- 1.42. La durata complessiva del progetto di estrazione e ricomposizione ambientale non può in ogni caso eccedere la durata temporale corrispondente al periodo massimo di efficacia dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati delle Amministrazioni, Enti e Autorità a vario titolo competenti.
- 1.43. Alla data di scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o di concessione estrattiva gli interventi di ricomposizione ambientale devono risultare ultimati.
- 1.44. Al fine di un'accorta conduzione dell'attività estrattiva devono essere tenuti in considerazione anche gli aspetti strutturali e morfologici dei versanti, per consentire di produrre materiale di cava e recuperare le alterazioni prodotte nel rispetto sia delle esigenze antropiche che dei parametri dell'ambiente.
- 1.45. Per garantire la continuità delle condizioni di sicurezza si deve porre attenzione a che:
  - 1.45.1. i fronti di scavo mantengano angoli di scarpa sempre inferiori all'inclinazione delle superfici di discontinuità strutturale, quali piani di strato degli ammassi rocciosi, faglie e fratture che presentino giaciture a franapoggio;
  - 1.45.2. non si proceda a scalzamenti delle scarpate superiori dei materiali detritici se non dopo aver accertato i relativi spessori;
  - 1.45.3. non vi siano fenomeni gravitativi in atto o potenziali;
  - 1.45.4. gli strati rocciosi non siano in condizioni di franapoggio e/o di generare situazioni di instabilità.
  - 1.45.5. *Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavazione.*
- 1.46. Ove si presenti una situazione di instabilità, previa comunicazione al Dirigente dell'Ufficio competente per le determinazioni da assumere, si deve, in linea generale, riportare la scarpata nelle condizioni di sicurezza oppure modificare localmente l'assetto geometrico spostando il taglio verso monte fino a superare le discontinuità che hanno determinato l'instabilità stessa.
- 1.47. Il direttore di cava deve eseguire una costante verifica delle condizioni di sicurezza con frequenza rapportata ai tempi di avanzamento dei lavori e del fronte di scavo, in conformità alla specifica disciplina di settore.
- 1.48. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 624/96 ".....il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente."
- 1.49. L'attività di cava deve prevedere le condizioni per poter realizzare un efficace raccordo morfologico con le aree circostanti su tutto il perimetro dell'area di cava.
- 1.50. La tecnica di coltivazione deve valutare le proprietà geologico-tecniche delle rocce, le procedure estrattive adottate e le connesse condizioni di sicurezza, le verifiche di stabilità svolte, le caratteristiche delle macchine impiegate e dell'attecchimento della vegetazione autoctona ai fini della ricomposizione ambientale. La pendenza dei fronti di scavo, comunque, dovrà essere compatibile con le verifiche di stabilità eseguite. Potranno essere tollerate pendenze superiori solo qualora vengano previste adeguate opere di consolidamento, progettate secondo i criteri di ingegneria naturalistica.
- 1.51. deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava. *Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.*
- 1.52. La pendenza del piazzale di cava non deve essere inferiore allo 0.5% e dovranno essere previsti interventi che evitino ristagni di acqua.
- 1.53. Le scelte progettuali, compatibilmente con i metodi di coltivazione possibili, dovranno orientare opportunamente i fronti di escavazione, creare o mantenere delle quinte di

mascheramento degli scavi onde ridurre il bacino visuale dell'attività estrattiva o limitarlo ad ambiti visuali poco importanti.

- 1.54. All'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi comprese discariche di II categoria tipo A per rifiuti inerti.
- 1.55. il criterio di riferimento nella ricomposizione delle aree di cava è quello della "replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale". Questo criterio prevede un approccio multidisciplinare che attiene a differenti materie: geologico-tecnica, geomorfologica, ambientale, naturalistica, paesaggistica, ecologica ed ingegneristica. La ricomposizione deve quindi tendere a costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto più possibile a quello presente precedentemente all'attività estrattiva nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa.
- 1.56. L'intervento di recupero ambientale deve avvenire a mezzo di ricostruzione dell'elemento vegetale e deve, quindi, trovare riferimento in modelli della vegetazione reale e potenziale della porzione di territorio interessata, nel rispetto delle caratteristiche stagionali ed edafiche del sito, anche attraverso la realizzazione di stadi vegetazionali preparatori.
- 1.57. Gli interventi di naturalizzazione e forestazione riguardano il contenimento delle scarpate realizzate nelle fasi di riassetto e la sistemazione finale floro-faunistica della zona di attività estrattiva al termine della sistemazione. Tali interventi, dettagliatamente illustrati nel progetto di recupero ambientale, devono essere estesi a tutta la zona interessata dall'attività estrattiva.
- 1.58. Gli interventi di recupero ambientale devono contribuire ad assicurare:
  - 1.58.1. la stabilità del versante, evitando fenomeni di erosione;
  - 1.58.2. un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona tramite immissione di flora rispondente alle associazioni vegetali autoctone;
  - 1.58.3. un complessivo incremento di masse vegetazionali e di habitat faunistici a garanzia del massimo sviluppo e durata nel tempo delle masse vegetazionali stesse.
- 1.59. Il progetto deve prevedere la ricopertura totale dei fronti di coltivazione con adeguato riporto di terreno sterile e terreno vegetale sufficiente per un efficace impianto delle specie arboree ed arbustive tipiche della vegetazione esistente.
- 1.60. Assumendosi quale criterio generale la ricopertura totale dei fronti di coltivazione, al fine di una efficace ricomposizione ambientale, il profilo finale del pendio deve risultare compatibile con l'analisi di stabilità e deve assumere anche pendenze compatibili con l'angolo di riposo del terreno di riporto.
- 1.61. Per il successo dell'attecchimento è preferibile che siano impiantate specie vegetali pioniere ed a rapido accrescimento, che consentano una stabilizzazione delle opere in terra più veloce ed una rapida copertura vegetale utile all'instaurarsi di un adeguato microclima locale.
- 1.62. Particolare attenzione deve essere prestata al raccordo morfologico con le forme e le caratteristiche del rilievo non interessato dall'attività di cava da prevedere su tutto il perimetro e possibilmente senza soluzione di continuità.
- 1.63. Nel caso in cui la coltivazione contempri l'utilizzo di quinte temporanee di copertura, il loro abbattimento deve essere successivo alla ricomposizione totale della superficie mascherata dalle stesse.
- 1.64. La ricomposizione ambientale, salvo quanto specificatamente disposto dal P.R.A.E., deve essere conformata secondo gli interventi di ingegneria naturalistica richiamati con il D.P.G.R. 22 Luglio 2002 - Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania - B.U.R.C. speciale del 19 agosto 2002 e succ..
- 1.65. Le opere di sistemazione a verde devono essere garantite dall'esercente l'attività estrattiva per almeno 3 anni al fine di poter controllare l'effettivo contenimento delle scarpate e l'attecchimento degli impianti. La cauzione prestata a garanzia di detti adempimenti rimane vincolata per lo stesso periodo di tempo di anni tre.
- 1.66. Ai fini della manutenzione delle opere a verde, soprattutto per versanti esposti verso sud, oltre alla necessaria alimentazione idrica di soccorso, è necessario assicurare la presenza di idonei impianti di irrigazione.
- 1.67. La manutenzione delle opere a verde deve avvenire non solo a mezzo di irrigazione, ma anche con i necessari sfalci e/o sarchiatura del terreno.

#### **4. Normativa di riferimento**

Resta fermo l'obbligo degli esercenti l'attività estrattiva del rispetto delle disposizioni del D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e s.m.i., della L.R. 13.12.1985, n. 54 e s.m.i, del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, del Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 e di tutta la disciplina di settore in genere vigente.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. 50-18-04  
**Genio Civile di Benevento**  
Presidio di Protezione Civile

L.R. 13 Dicembre 1985 n° 54 e ss.mm.ii.- PRAE

**Società MOCCIA IRME S.P.A.**

**Procedura per la coltivazione del comparto C12BN\_01 nel comune di Durazzano  
(BN) art. 25 c. 11 NN.AA. PRAE.**

**Fissazione dei criteri per la redazione del Piano Gestione dei rifiuti dell'attività estrattiva  
(PGRE) – art. 5 D.lgs 117/2008.**

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -PGRE- elaborato dall'operatore è finalizzato alla verifica dell'esistenza, alla classificazione ed alla descrizione della gestione dei rifiuti di estrazione nonché alla ricognizione e individuazione delle attività svolte nel sito estrattivo.

Il comma 2, lettera d) dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 ha individuato quale dispositivo normativo di riferimento per la disciplina della materia dei rifiuti di estrazione risultanti dallo sfruttamento delle cave, il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117. In questo contesto normativo si inserisce il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, previsto come obbligo all'art. 5, comma 5 del sopraccitato decreto legislativo che ne elenca anche puntualmente i contenuti minimi.

L'operatore di cava elabora il PGRE in cui descrive e quantifica le azioni per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Il PGRE nella sua prima elaborazione viene approvato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

A seguito della prima approvazione il PGRE è modificato se subentrano modifiche sostanziali alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione o nella tipologia dei rifiuti di estrazione depositati, ed è comunque riesaminato ogni cinque anni.

**Le eventuali modifiche al Piano sono notificate all'autorità competente che, in caso di modifiche sostanziali - o comunque trascorsi i 5 anni di validità - provvede all'approvazione del nuovo PGRE elaborato dall'operatore di cava.**

**(Materiali di scarto accantonati per le sistemazioni finali - Utilizzo dell'eventuale materiale in esubero – conferimento di materiale da esterno)**

1. Il materiale di scarto (rifiuti estrattivi come definiti dall'articolo 3 comma lettera d) del DLGS 117/08) incontaminato proveniente dall'attività estrattiva (così come definito all'Art. 5 comma e delle presenti norme, indicato in seguito come materiale di scarto) verrà gestito in base alle indicazioni del D.Lgs. 117/08 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e dovrà essere accumulato per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale del sito estrattivo stesso. Il piano di gestione dei rifiuti estrattivi redatto ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 117/08, parte integrante dell'autorizzazione estrattiva, indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli adempimenti previsti dalla normativa. Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, il materiale di scarto deve essere collocato su superfici (prestabilite dal progetto di coltivazione della cava) a debole acclività, dotate di caratteristiche di buona stabilità e in condizioni di equilibrio nell'area stessa della cava in modo da integrarsi all'ambiente circostante. Ubicazione, dimensioni, altezze ed inclinazioni dei cumuli di materiale di scarto devono essere previste e realizzate in modo da non essere causa di pericolo. In sede progettuale devono essere considerati come sovraccarichi temporanei in tutte le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o delle pendici in prossimità o sulle quali vengono accumulati tali materiali.
2. Il titolare della autorizzazione all'estrazione deve pianificare l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione destinati alla sistemazione ambientale del sito estrattivo in cui essi sono prodotti (materiali di scarto che rimangono all'interno del sito) attraverso l'elaborazione di un Piano di Gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 117/2008. Tale Piano di Gestione, finalizzato alla riduzione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività autorizzata, è parte integrante del progetto di coltivazione predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione estrattiva.
3. Il Piano di Gestione rappresenta lo strumento preventivo attraverso cui l'operatore descrive le attività che dovrà intraprendere per garantire il corretto smaltimento o riutilizzo e recupero dei rifiuti di estrazione, a tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché per impedire effetti negativi a breve, medio e lungo termine ed escludere il rischio di incidenti. Il Piano di Gestione dovrà essere rapportato non solo alla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, ma anche alle caratteristiche proprie del sito di produzione e/o di stoccaggio ed alle modalità di escavazione adottate.
4. deve essere presentato ed approvato dal Genio Civile quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione all'attività estrattiva;
5. al Genio Civile medesimo competono le funzioni di controllo dell'attuazione del Piano di Gestione. Qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere attraverso specifica Convenzione la



collaborazione degli Enti sovraordinati nell'espletamento di tali funzioni di controllo.

6. I materiali di scarto prodotti dovranno essere caratterizzati ai sensi degli allegati I e III bis al DLGS 117/08 e dovranno essere gestiti garantendo il massimo grado di tutela.
7. I materiali di scarto destinati alla sistemazione ambientale all'interno della cava ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008, sono definiti rifiuti di estrazione e come tali sono disciplinati dal Decreto medesimo.
8. i rifiuti di estrazione ovvero materiali di scarto, sono costituiti dalle seguenti tipologie:
  - 8.1. terra non inquinata, come da art. 3 punto e) del D.Lgs. 117/2008, (suolo vegetale asportato prima della scopercatura del materiale utile) proveniente da materiali di scavo dell'orizzonte pedologico non trattato con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva;
  - 8.2. inerti derivanti dalla scopercatura del materiale utile come da art. 3 punto c del D.Lgs. 117/2008; si tratta di materiali eluvio-colluviali presenti localmente in copertura al materiale estraibile. Gli stessi, non trattati con nessun tipo di sostanza chimica ma semplicemente riposizionati per le operazioni legate al recupero ambientale di tipo morfologico di aree estrattive, non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono oggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana e, in particolare, non danneggiano la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  - 8.3. sterile, derivato dalla lavorazione del materiale estratto dalla cava, per il quale si possa escludere che lo stesso, avendo subito semplicemente un trattamento fisico senza utilizzo di sostanze classificabili come pericolose, sulla base dell'Elenco europeo dei E2 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 6 rifiuti (2000/532/CE), possa rientrare nell'ambito dei rifiuti pericolosi.

### **Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione**

**art. 5 DLgs n. 117/2008**

#### **ELENCO RIASSUNTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO - PROGETTUALE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE**

Il Piano di gestione rifiuti di estrazione è un documento che fa parte degli elaborati progettuali relativi ad una autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in cui vengono descritti il ciclo produttivo, le operazioni che producono rifiuti di estrazione, le caratteristiche, i quantitativi e le differenti tipologie di materiali lavorati e utilizzati in cava, le relative strutture di deposito nonché il previsto piano di monitoraggio e controllo; il Piano dovrà inoltre descrivere tutte le attività produttive presenti all'interno

delle aree di cava. Il PGRE è riesaminato ogni cinque anni ma deve comunque essere riapprovato se subentrano modifiche sostanziali alla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Il riferimento principale è l'art. 5 del Dlgs n. 117/2008 a cui si rimanda per una lettura integrale.

Il PGRE è redatto dall'operatore che incarica tecnici iscritti a ordini professionali idonei e dovrà essere composto da:

- Relazione descrittiva;
- N. 2 elaborati cartografici a scala idonea che sono parte integrante della relazione, rispettivamente con la rappresentazione della planimetria dello stato di fatto ed il dettaglio dell'area impianti e delle strutture di deposito. Il PGRE dovrà essere elaborato in un unico file .pdf (compresi gli allegati) e firmato digitalmente dall'operatore di cava e dal professionista tecnico incaricato. Gli elaborati cartografici dovranno altresì essere trasmessi anche in formato .shp (Shapefile georeferenziati).

**A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del DLGS 117/2008, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni.**

#### **CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE TECNICO-PROGETTUALE**

Come disposto dall'art. 5, comma 3 del Dlgs n. 117/2008 la relazione dovrà contenere la valutazione dei seguenti aspetti:

##### 1. Ciclo produttivo

Descrizione del ciclo produttivo: operazioni di estrazione del materiale inerte dal giacimento locale, impianti di lavorazione e loro potenzialità, operazioni che producono rifiuti di estrazione e i trattamenti successivi a cui sono sottoposti, schema rappresentativo del ciclo produttivo (schema a blocchi) (lettera b, comma 3, art. 5 Dlgs n. 117/2008 );

Descrizione del ciclo delle acque di lavaggio degli inerti: punto di prelievo, modalità di utilizzo, modalità di raccolta e trattamento, punto di scarico delle acque chiarificate.

##### 2. Gestione dei rifiuti di estrazione

Inserire un paragrafo per ogni tipologia di rifiuto di estrazione prodotto (cappellaccio, limi di lavaggio, ciottoli...), ognuno dei quali contenente almeno i seguenti elementi:

- la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I al D.Lgs. 117/2008 e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa (lettera a comma 3, art. 5 Dlgs n. 117/2008);
- descrizione delle caratteristiche costruttive delle strutture di deposito e dei relativi parametri geometrici;

- classificazione proposta per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II al D.Lgs. 117/2008, indicando in particolare se sono necessarie strutture di deposito di categoria A o se l'operatore ritiene che non siano necessarie strutture di deposito di categoria A, indicando sufficienti informazioni che giustificano tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti (lettera c);
- la descrizione delle aree che ospiteranno le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche (lettera h);
- modalità di riutilizzo dei rifiuti di estrazione (ad es. utilizzo in opere di recupero ambientale in situ ex art.10 D.Lgs. 117/08).

3. Effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. In questo capitolo inserire almeno i seguenti elementi:

- la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventive da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura (lettera d);
- le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalità stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo (lettera g);
- le misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro legate alla gestione dei rifiuti di estrazione;

4. Procedure di controllo e monitoraggio.

Sulla base di quanto indicato al precedente capitolo descrivere le procedure di controllo e di monitoraggio proposte per le matrici ambientali, per i rifiuti di estrazione e per il mantenimento in sicurezza delle strutture di deposito degli stessi (lettera e), anche in riferimento all'art. 63 delle NTA del Piano cave. Tenuta del registro di cui all'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 117/2008.

5. Piano di chiusura delle strutture di deposito

Descrivere il piano proposto per la chiusura delle strutture di deposito, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio post-operativo (lettera f);

6. Lavorazione negli impianti di cava di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno).

In caso di lavorazione negli impianti di cava (fissi o mobili) di terre e rocce da scavo (in breve TRS) provenienti dall'esterno del sito estrattivo, gestite in qualità di sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, inserire un capitolo contenente almeno i seguenti elementi:

- stima dei quantitativi di TRS lavorate negli impianti di cava in sostituzione del materiale inerte estratto dal giacimento locale e stima dei quantitativi di TRS il cui utilizzo è previsto nelle opere di recupero ambientale della cava;
- stima dei quantitativi e modalità di gestione, caratterizzazione chimica (analisi sul tal quale ex D.Lgs. 152/2006, test di cessione ex DM 186/2006...) e modalità riutilizzo dei sottoprodotti generati dalla lavorazione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno negli impianti di cava (ad es. residui limoso-argillosi non qualificabili come rifiuti di estrazione);
- individuazione e descrizione delle aree destinate allo stoccaggio delle TRS (indicare i riferimenti catastali) e dei sottoprodotti generati dalla lavorazione delle TRS negli impianti di cava, che dovranno essere chiaramente distinte e separate dalle aree destinate allo stoccaggio dei materiali di cava;
- sintetica descrizione delle procedure di accettazione e utilizzo delle TRS nell'ambito di cava

#### 7. . Elaborati cartografici:

- Tavola 1 – Planimetria generale: planimetria a scala adeguata per la rappresentazione dell'intero perimetro della cava, area estrattiva, individuazione univoca e perimetrazione di tutti gli impianti produttivi presenti e delle relative pertinenze (impianto di lavorazione inerti di cava, impianto calcestruzzi, impianto conglomerati bituminosi, impianto trattamento rifiuti...), rappresentazione e perimetrazione delle aree di stoccaggio di tutti i materiali presenti o previsti nella cava (tout-venant, terreno vegetale, rifiuti di estrazione nelle diverse tipologie, prodotti finiti, TRS, sottoprodotti limoso-argillosi...);
- Tavola 2 – Ciclo delle acque: planimetria a scala adeguata alla rappresentazione dell'intero ciclo delle acque, punti di prelievo e di scarico, percorsi delle condotte di acque chiare e acque torbide, vasche di raccolta, impianti di trattamento...;
- Documenti: Analisi granulometrica rappresentativa del giacimento, referti delle analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione, schemi costruttivi delle strutture di deposito, documentazione fotografica delle aree di trattamento e stoccaggio dei rifiuti di estrazione, scheda tecnica di sicurezza del flocculante eventualmente utilizzato per la chiarificazione delle acque di processo, altri documenti ritenuti necessari dall'operatore per l'elaborazione del PGRE

#### **8. Registro di cui all'art. 5 comma 5bis delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi**